

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA INTERDISCIPLINARE

“I Borghi ad Armonia Sociale”

STATUTO

Titolo I

Principi generali e scopi

Art. 1

L'associazione scientifica interdisciplinare è denominata “i **Borghi ad Armonia Sociale**” (iBAS), **non ha scopo di lucro**, ha sede in **Messina** via Olimpia alta, palazzina i, 98168 Messina

Art. 2

L'associazione non ha scopo di lucro e non ha orientamenti partitici. Persegue finalità socio-culturali e promuove l'approccio interdisciplinare e partecipato nelle strategie di pianificazione territoriale quale valore centrale per la progettazione di dispositivi di riabilitazione di centri storici, borghi e organismi urbani di antica fondazione, puntando in particolare al Ri.U.So. (Riabilitazione/Riabitazione Urbana Sostenibile) di centri storici, di borghi antichi e del loro territorio, sviluppando in essi nuove armonie sociali ed efficienze economiche, e come modello per nuovi insediamenti.

L'associazione intende promuovere e coordinare studi interdisciplinari di Ri.U.SO di centri storici e nuclei urbani d'antica fondazione diffondendo e favorendo l'applicazione dei principi declinati nel *Manifesto Fondativo*.

A tal fine l'associazione intende:

- a) sviluppare il dibattito scientifico per lo sviluppo di innovative strategie interdisciplinari di riabilitazione urbana sostenibile di ambiti antropici di antica fondazione e di interesse storico artistico e culturale capaci di valorizzare gli antichi borghi e i centri storici (piccoli o grandi) attraverso dispositivi di riabilitazione/riabitazione ad approccio multidisciplinare e partecipato che hanno come obiettivo lo sviluppo di nuovi processi sociali capaci di generare nuovi stili di vita sostenibile;
- b) incentivare lo sviluppo su tutto il territorio nazionale di associazioni, centri di studio e di ricerca di carattere culturale e scientifico, e comitati territoriali, che propugnino i principi declinati nel Manifesto Fondativo, i metodi e i protocolli applicativi per il Ri.U.So. dei borghi e dei centri storici e di tutti quei beni comuni obsoleti o sottoutilizzati;
- c) promuovere ed indirizzare il dibattito della cultura e della tecnica della progettazione strategica interdisciplinare e partecipata nell'ambito della formazione

professionale, della didattica e nella ricerca, collaborando con enti ed istituti pubblici e privati, scuole, centri di ricerca, ecc.;

d) promuovere attività di indirizzo per le politiche di pianificazione strategica del territorio che attivino processi di progettazione partecipata puntando a modelli di armonia sociale in condizioni di sovranità civile;

e) promuovere progetti di ricerca sperimentali, innovativi, ad approccio interdisciplinare con la partecipazione di individui, cittadini, enti, comunità, associazioni, specifici settori sociali, ecc., collaborando con enti internazionali, nazionali, regionali e locali;

f) prestare consulenza e collaborazione con le pubbliche Amministrazioni, centrali e periferiche nello studio e nella soluzione dei problemi relativi al Ri.U.So. del patrimonio preesistente, curare i rapporti con organizzazioni od enti similari dei vari Paesi, nei limiti e nelle forme stabiliti per disposizione di legge.

g) promuovere, sui temi di interesse della associazione, proposte di strumenti legislativi, suggerimenti normativi e procedurali, manifesti culturali, congressi, convegni, eventi, dibattiti, confronti, ecc.;

h) elaborare e fornire strumenti scientifici, culturali e tecnici innovativi capaci di valorizzare, promuovere, fruire e tutelare i centri storici italiani, i borghi e i loro territori ed il loro patrimonio sociale, culturale e formale;

i) promuovere reti internazionali con associazioni, centri di ricerca, istituti universitari che si muovano in orizzonti culturali simili;

l) dotarsi di organi di divulgazione ed informazione.

Art. 3

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini, mantenendo inalterata la propria autonomia nei confronti di organi di governo, accademie, aziende pubbliche e private e di enti pubblici territoriali.

Art. 4

L'Associazione, in relazione i fini di cui all'articolo 2 del presente statuto intende svolgere attività nei seguenti settori, contemplando le previsioni normative dell'articolo medesimo e in osservanza anche dell'articolo 10 del D.Lg. 460/1997 e s.m.:

- nella formazione (settore 5);

- nella tutela, promozione e valorizzazione di beni d'interesse artistico e storico (settore 7);

- nella tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (settore 8);

- nella tutela dei diritti civili (settore 10);
- nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale (settore 11).

Seguono le clausole statutarie obbligatorie per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale:

- a) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- b) il divieto di svolgere attività diverse da quella istituzionale prevalente ad eccezione di quelle direttamente connesse;
- c) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- d) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- e) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- f) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- g) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- h) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Titolo II

I soci

Art. 5

Sono membri dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività professionale, istituzionale, di ricerca, di insegnamento, di studio o semplici cittadini interessate all'attività dell'associazione stessa e la cui attività non

confligge con le finalità dell'associazione. La verifica di ammissibilità dei soci è fatta dal *Comitato Direttivo* e sottoposta all'assemblea. I soci sono articolati in:

- soci esperti: si intendono coloro che, in virtù delle loro qualifiche, percorsi esistenziali e professionali, sono particolarmente versati nel tradurre in pratica la missione ed i principi espressi nel manifesto;
- soci ordinari: sono soci ordinari coloro i quali sono in regola col versamento delle quote;
- soci onorari: è un titolo deliberato dal consiglio direttivo per la chiara fama, meriti, l'impegno e le competenze profuse nel promuovere la missione e i principi del manifesto. I soci onorari sono esenti dalla quota associativa ma non hanno diritti di voto e di elettorato passivo.

Art. 6

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua (pena la decadenza dalla qualità di socio) il cui importo per ogni categoria è deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo. Le somme versate per le quote annuali di adesione all'associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono altresì intrasmissibili.

Art. 7.

Il socio che intenda recedere dall'associazione deve darne comunicazione in forma scritta prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato. Nel caso di reiterata inadempienza decade di ufficio tramite comunicazione all'assemblea del consiglio direttivo.

Titolo III

Organi dell'associazione

Art. 8

Gli organi e le cariche dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) Il Comitato dei garanti
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Presidente
- e) Il Vice presidente
- f) Il tesoriere
- g) Il segretario
- h) il Comitato Scientifico

i) i Revisori dei Conti

Titolo IV

L'Assemblea dei Soci

Art. 9

L'Assemblea ordinaria dei Soci, dovrà essere convocata almeno una volta l'anno su delibera del Consiglio Direttivo che darà avviso di convocazione (via email) almeno 20 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nella convocazione dovranno essere riportate: località, luogo, ora, ordine del giorno che dovrà prevedere il rendiconto finanziario sullo stato patrimoniale, il programma delle attività annuali e il relativo bilancio preventivo, nonché tutti gli altri argomenti di carattere generale che necessitano essere discussi.

L'assemblea dei soci inoltre:

- a) elegge ogni quattro anni il Presidente, Consiglio Direttivo
- b) può eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti qualora si ravvisi la necessità o l'utilità delle attività associative;
- c) approva il bilancio consuntivo e la relazione generale sull'attività svolta nell'esercizio precedente;
- d) delibera la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo in caso di vacanza della carica;
- e) approva eventuali modifiche di Statuto o di Regolamenti interno dell'associazione predisposte dal Consiglio Direttivo;
- f) approva le quote sociali previste dall' Art. 5 del presente Statuto.

Art. 10

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare sè stesso ed un altro socio, purché munito di regolare delega scritta. Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario in prima convocazione la metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentanti; la data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 11

L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere né revisore.

Art. 12

L'assemblea è presieduta dal Presidente e elegge tra i soci presenti un Segretario. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 13

Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti. L'assemblea straordinaria può deliberare:

- sullo scioglimento dell'associazione;
- sulle proposte di modifica dello Statuto associativo;
- su ogni argomento straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno il 25% dei componenti l'assemblea;

Art. 14

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentanti.

Titolo V

Il Comitato dei Garanti

Art. 15

Il Comitato dei Garanti è costituito dai soci fondatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione. Esso nomina i membri del Primo Direttivo e del *Primo Comitato Scientifico Interdisciplinare*. Ad esso sono demandate le questioni relative all'osservanza dello Statuto e dei principi declinati nel **Manifesto Fondativo**. Il comitato ha il potere di integrare i propri membri in caso di recessione o morte naturale degli stessi.

Titolo VI

il Consiglio Direttivo

Art.16

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da un minimo di 4 membri oltre al Presidente. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'Atto Costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Il numero totale dei membri del Consiglio Direttivo è dispari.

In caso di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione *ad interim* per cooptazione. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo delle deliberazioni dell'Assemblea e ha poteri di ordinaria e straordinaria gestione e amministrazione che non siano per legge o dal presente statuto riservati all'Assemblea. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi su convocazione del Presidente o su domanda di almeno 3 membri. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo:

- a) provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione in esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- b) elabora il rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
- c) propone ed elabora progetti e programmi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea stessa;
- d) convoca l'Assemblea dei Soci e delibera sull'ammissione dei soci e dei membri del Comitato Scientifico;
- e) discute ed elabora l'eventuale bilancio preventivo e consuntivo;
- f) cura la gestione dell'associazione provvedendo alla riscossione dei contributi, a decidere sugli investimenti patrimoniali al pagamento delle obbligazioni contratte e alla riscossione dei crediti;
- g) fornisce indirizzi per la gestione del sito web, delle pubblicazioni;
- h) cura le relazioni e le collaborazioni con istituti, accademie, enti pubblici e privati, internazionali, nazionali, regionali e locali;
- h) predispone l'eventuale Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo può nominare e avvalersi di una struttura di Coordinamento Logistico e di una Struttura Tecnica, i cui componenti, gli eventuali compensi e le modalità di funzionamento sono individuati dal Consiglio Direttivo.

Titolo VII

Il Presidente

Art.20

Il Presidente sovrintende all'attività dell'associazione e in tale qualità:

- a) rappresenta l'associazione in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti tanto con i soci quanto con terzi e con le autorità;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, formula l'ordine del giorno per le sedute di entrambi;
- d) stipula accordi, contratti, programmi di ricerca con enti pubblici e privati; e firma gli atti dell'associazione;
- e) propone al Consiglio Direttivo la nomina dei membri del Coordinamento logistico e della Struttura Tecnica;
- f) ha facoltà di deliberare in caso di necessità o urgenza informandone il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva;
- g) dispone quanto altro occorra per l'ordinario funzionamento dell'associazione.

Art. 21

Il Presidente viene eletto ogni quattro anni dall'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei presenti; contestualmente possono eletti anche uno o due Vice-Presidenti che lo sostituiscono in caso di sua assenza od impedimento.

Art. 22

L'Assemblea può decidere che un membro che abbia svolto le funzioni di Presidente sia nominato Presidente Onorario, acquisendo il diritto di prendere parte alle sedute del Consiglio Direttivo senza voto deliberativo.

Titolo VIII

Il Vice presidente

Art.23

Il Vice-Presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle sue attribuzioni oppure su sua espressa delega.

Titolo IX

Il tesoriere

Art.24

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le

relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone da un punto di vista contabile, il

bilancio preventivo ed il conto consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. In

manca del Tesoriere le sue funzioni sono esercitate dal Presidente.

Titolo X

Il segretario

art.25

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e il Consiglio nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro dei Soci.

Titolo XI

Il Comitato Scientifico

Art. 26

Il *Primo Comitato Scientifico* Interdisciplinare è costituito da esperti specialisti di varie discipline, di provata fama, che hanno esperito con successo le prime sperimentazioni di laboratori di progettazione territoriale strategica interdisciplinare, essi sono nominati o sospesi, anche in via definitiva, dal Comitato dei Garanti. I nuovi membri del Comitato Scientifico saranno nominati dal Consiglio Direttivo sulla base dei seguenti criteri:

- essere autorevolmente rappresentativi, in campo scientifico e culturale di una disciplina scientifica d'interesse dell'associazione;
- presentare un curriculum scientifico coerente con gli scopi dell'associazione;

- fornire la disponibilità alla pubblicazione di lavori e testi scientifici da parte dell'associazione;
- fornire la disponibilità all'organizzazione, al coordinamento e alla partecipazione ai laboratori di progettazione, tavoli tecnici, convegni, seminari, commissioni di lavoro, work shop, redazioni di test scientifici, ecc.;
- fornire la disponibilità di consulenza e di supporto al lavoro della Struttura Tecnica, del Coordinamento Tecnico, dei laboratori di progettazione interdisciplinare, dei singoli esperti e dei singoli progettisti.
- fornire contributi al sito web e a tutti gli organi di stampa cartacea e on line che promuovano l'associazione.

Art. 27

Il Comitato Scientifico, non ha limiti di numero e può includere membri cooptati per chiara fama, anche se non iscritti all'associazione.

Art. 28

Il Comitato Scientifico può essere convocato in occasione dell'Assemblea dei Soci o delle riunioni del Consiglio Direttivo. Esso viene consultato per questioni rilevanti dal punto di vista scientifico, per orientare le tematiche dei convegni e delle pubblicazioni dell'associazione. Il Comitato Scientifico ha funzione eminentemente culturale e di indirizzo scientifico, non ricopre ruoli deliberativi, né operativi.

Titolo XII

Revisori dei Conti

Art. 29

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due membri supplenti eletti dall'Assemblea, che restano in carica due anni e non possono essere rieletti più di una volta. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente. Il Collegio vigila sulla gestione economica e finanziaria della Società e presenta all'Assemblea una relazione sui bilanci annuali. Ha facoltà di richiedere verifica delle scritture contabili e di cassa.

Titolo XIII

Patrimonio-esercizio sociale

Art. 30

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote sociali, al netto delle spese sostenute per la gestione dell'associazione, dai beni e dalle attività dell'associazione, da eventuali donazioni, lasciti e contributi da accordi e contratti con enti pubblici o privati, la cui accettazione è subordinata a delibera favorevole del Consiglio Direttivo.

Art.31

L'esercizio sociale decorre dal 1 novembre al 31 ottobre di ogni anno.

Art. 32

La durata della associazione scientifica interdisciplinare denominata “**i Borghi ad Armonia Sociale**” (iBAS), è illimitata.

Il suo scioglimento può essere effettuato dietro deliberazione dell'assemblea secondo le modalità previste nel presente statuto. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa avvenuto, il patrimonio è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 nella G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 33

Mediante appositi regolamenti sono fissate le modalità generali di funzionamento dell'associazione nelle sue varie attività, nonché quelle per l'assunzione e lo stato giuridico ed economico del personale occorrente per le sue esigenze. Per quanto non previsto dal Regolamento spetta al Consiglio Direttivo prendere di volta in volta le necessarie deliberazioni.

Art. 34

Qualora si intenda modificare lo Statuto, in tutto o in parte, il Presidente della Società sottopone le necessarie proposte ad una Assemblea Generale straordinaria dei Soci previa deliberazione del Consiglio Direttivo. Per l'approvazione occorre il voto dei due terzi dei Soci presenti di persona o per delega all'Assemblea stessa.

Art. 35

L'Associazione ha un proprio logo che, riprodotto nel foglio allegato 1, fa parte integrante del presente Statuto, costituisce segno distintivo dell'associazione medesima e verrà utilizzato in ogni attività e/o pubblicazione attinente alla vita sociale.

Art. 36

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Gennaio 2018